Digitized by Google

Part XV-83

Digitized by Google

581934

REGOLAMENTO

PER LA SCUOLA DI APPLICAZIONE DEGLI ALUNNI ALFIERI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

PRIMA PARTE

Disposizioni Generali.

Biblioteca Nazionale Fondo Palatino

Articolo 1.° La Scuola di applicazione di Artiglieria e Genio verrà stabilita in Capua.

Art. 2.° Gli alunni alfieri di Artiglieria e Genio, appena usciti dal Real Collegio Militare, si presenteranno al Superiore della Scuola, e vi rimarranno per le applicazioni stabilite dal Consiglio Generale di Artiglieria e Genio, ed approvate da Sua Maestà il Re (N. S.).

Art. 3.° La durata della Scuola sarà di un anno.

Art. 4.° Il Direttore della Scuola teorico-pratica di Artiglieria sarà il Direttore della Scuola di applicazione per gli alunni di Artiglieria e Genio, e due Capitani, uno di Artiglieria e l'altro del Genio, saranno i Professori.

Art. 5.° Gli alunni che trovansi alla Scuola saranno alloggiati nello stesso edifizio militare, e faranno a lor carico mensa comune; dovendo riunirsi due, tre o quattro di essi in unico alloggio, secondo la capienza, onde pagare una indennità, in luogo di tante quanti sono gli alunni Alfieri.

Digitized by Google

Art. 6.° Durante gli esercizii al poligono saranno addetti alla Scuola quei distaccamenti delle truppe di Artiglieria e Genio necessarii per le diverse istruzioni ed i varii esperimenti.

Art 7.° Un primo Sergente o Aiutante de'Veterani verrà destinato come custode della Scuola, o ne terrà in consegna gli archivii, gli strumenti, ed ogni altro materiale.

Art. 8.° Ogni anno il Direttore inoltrerà lo stato-discusso per le spese occorrenti alla Scuola nel prossimo vegnente Esercizio.

Art. 9.° Questo stato-discusso risguarderà le spese fisse, e lo spese eventuali, come trasporti, acquisti d'urgenza, mantenimento del materiale, utensili o quanto altro potrà bisognare.

Art. 10.° Le spese da assegnarsi alla Scuola saranno tutte di prima classe.

Art. 11.° La Scuola avrà un Consiglio di Amministrazione, del quale sarà Presidente il Direttore, membri i Capitani Professori, e Segretario Quartier-Mastro un Guardia di Artiglieria o del Genio, di quelli esistenti nella Piazza di Capua, a scelta dei componenti di osso Consesso; e vi presterà servizio il Commissario di Guerra della mentovata Piazza.

Art. 12.° Il Consiglio di Amministrazione della Scuola alla prima riunione proporrà l'acquisto di dotazione di strumenti, utensili, e materiali necessarii alle applicazioni diverse, quanto volte detti oggetti non potessero essere forniti od imprestati dalle Direzioni locali di Artiglieria e Genio, non che dal Deposito di Fortificazioni, dall'Officio Topografico, e da qualche altra Direzione di Artiglieria.

Art. 13.° Il Direttore per tutto ciò che riguarda servizio e disciplina della Scuola corrisponderà direttamente con la Direzione Generale de'corpi facoltativi, ed indirizzerà alla medesima, per mezzo dell'Ispettore del materiale, le sole domande che riguardano bocche a fuoco, munizioni ed altri materiali.

Art. 14.° Il Consiglio di Amministrazione per ciò che riguarda i consumi e la parte amministrativa dipenderà dallo Ispettore del materiale, secondo le prescrizioni in vigore.

Art. 15.° Alla fine dell'anno di scuola gli alunni Alfieri daranno conto di tutte le materie che hanno trattate nella Scuola medesima, del che si darà conoscenza esatta alla Direzione Generale anzidetta, acciò possa chiaramente sapersi il profitto ricavato da ciascuno di essi. Ciò

non pertanto gli alunni, dopo trascorso un anno dal giorno in cui hanno terminato tale esperimento, saranno tenuti a dare altro esame su gli elenchi già approvati per le due armi di Artiglieria e Genio, con le apposite commissioni, come pel passato, per esser dichiarati idonei allo ascenso di primo Tenente. Tale esame sarà ripetuto in ogni biennio, tanto per gli Alfieri di Artiglieria, quanto per quelli del Genio.

Art. 16. I Capitani Professori in ciascuno anno compileranno il programma delle speciali applicazioni da fare, in corrispondenza alle norme Sovranamente approvato; il qual programma, riveduto dal Direttore e firmato da lui, dovrà esser sancito dal Direttore Generale delle armi facoltative, e sarà in vigore per un anno di Scuola.

Art. 17.° Al termine di ciascuno oggetto di loro applicazione, e quando i Capitani Professori stimeranno opportuno, gli alunni Alfieri saranno tenuti di compilare su le materie applicate analoghe memorie.

Art. 18.° Ogni mese i Professori, valutando il merito, lo zelo, il profitto di ciascuno degli alunni, assegneranno loro le meritate caratteristiche che, tenute in analogo registro numerato di pagine con la cifra del Direttore, saranno riunite in uno specchietto mensuale da sottoporsi volta per volta alla Direzione Generale dei corpi facoltativi.

SECONDA PARTE

Disposizioni di disciplina.

Art. 1.° I Capitani Professori, e sovra di essi il Direttore della Scuola, sorveglieranno gli alunni nella condotta morale e militare.

Art. 2.° Il Direttore della Scuola regolerà lo studio e le applicazioni degli alunni in modo che al terminar dell'anno ciò che dovrà farsi sia tutto compiuto.

Art. 3.° Una volta la settimana, e precisamente il giovedì, gli alunni di Artiglieria e Genio, per la durata di un'ora e mezzo, eseguiranno la Scuola di equitazione nella cavallerizza delle Batterie montate di guarnigione nella Piazza sotto la Direzione di un Uffiziale delle stesse e con l'assistenza del Comandante la Divisione.

Art. 4.° Il Direttore della Scuola, che è chiamato a sorvegliare gli alunni, curerà ch'essi non rientrino nei loro alloggi in ore molto avanzate della sera.

Art. 5.° Nella domenica mattina, come in tutte le altre feste di precetto, assisteranno alla Santa Messa uniti alle truppe di Artiglieria e Genio della guarnigione, ed un Cappellano militare sarà tenuto di assisterli nello adempimento di ogni altro dovere religioso.

Art. 6.° Allorchè nel Campo di Capua vi sarà manovra, massimamente trovandosi varie armi riunite, il Direttore della Scuola, se lo crede, potrà farvi assistere gli alunni, accompagnati da uno dei Capitani.

TERZA PARTE

Disposizioni riguardanti la istruzione.

Art. 1.° Le istruzioni pratiche prescritte per gli alunni Alfieri di Artiglieria e Genio già approvate da Sua Maestà (D. G.) saranno date secondo le stagioni nel modo seguente:

Novembre e Dicembre

Istruzioni speciali.

ARTIGLIERIA.

Manovre elementari di Artiglieria.

Conoscenze strategiche elementari di Artiglieria.

Servizio degli Ufiziali di Artiglieria sulle coste, nello attacco e nella difesa delle Piazze, negli Stabilimenti dell'arma.

GENIO.

Rilievo di un piano quotato.

Esercizio di livellazione ed esercizio per eseguire una triangolazione; nei quali esercizii gli alunni saranno istruiti da un Ufiziale del Genio addetto al Reale Officio Topografico — Questi recherà con sè gl'istrumenti opportuni e riceverà da' fondi della Scuola la corrispondente diaria.

Gennaio e Febbraio.

Istruzioni speciali.

ARTIGLIERIA.

Conoscenza dei varii legnami da costruzione.

Tavole di costruzione de' pezzi degli affusti e di ogni altra macchina di Artiglieria.

Conoscenza de' misti e di lavori pirotecnici.

GENIO.

Esecuzione di un progetto di Quartiere, corpo di guardia, e di qualche opera di fortificazione permanonte; disegno estimativo corrispondente a' suddetti progetti, misura di un Edificio esistente e doi diversi movimenti di terra.

Conoscenze pratiche di varii materiali, cioè: pietre, pozzolane, arene, legnami, ferro ec: della maniera di lavorare le pietre ed impastare i diversi cementi.

Marzo, Aprile, Maggio e Giugno.

Istruzioni comuni alle due armi.

Costruzioni delle diverse Batterie, rivestimenti, fascinaggi, e piatteforme.

Costruzione de' ponti militari.

Conoscenza ed uso delle macchine di Artiglieria.

Scuola del tiro dello bocche da fuoco di campagna, e di montagna.

Ricognizioni militari, con disegno e memoria corrispondenti.

Costruzione di un' opera di Campagna.

Luglio ed Agosto.

Istruzioni comuni.

Visita e descrizione di varii Stabilimenti di Artiglieria, ed esame delle opere idrauliche che si costruiscono in Capua e nelle vicinanze della Capitale.

Settembre ed Ottobre.

Istruzioni comuni.

Scuola del tiro per le bocche da fuoco di assedio e di posizione.
Esecuzione di un ramo di mine con pozzo corrispondente.
Esecuzione di qualche tratto di approccio.

Art. 2.° Per le occupazioni speciali gli alunni dell'Artiglieria dipenderanno esclusivamente dal Capitano di Artiglieria, e quelli del Genio dal Capitano del Genio, sempre sotto la dipendenza del Direttore.

Art. 3.° Per le istruzioni comuni gli alunni tutti dipenderanno a vicenda dal Capitano a cui la materia che trattasi direttamente si appartiene sempre sotto la dipendenza del Direttore.

Art. 4.° Il Direttore destinerà i giorni per ciascuna delle applicazioni comuni, e dividerà la sorveglianza dei due Capitani per ciascuna settimana.

Art. 5.° Le memorie composte dagli alunni Alfieri nel volgere di ciascuna Scuola saranno spedite al deposito delle fortificazioni quelle del Genio, ed alla seconda Direzione di Artiglieria quelle di Artiglieria, dopo un anno terminata la Scuola.

Approvato da S. M. il Re (D. G.) ai 31 Ottobre 1857.

Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra
CARLO PICCENNA.

Reale Tipografia Militare.

581934 SBN

Digitized by Google